

ALL' UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI
ROCCA VIGNALE

Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 396/2000 ai fini della richiesta di pubblicazione di matrimonio:

Il sottoscritto
nato il a
cittadino residente in
Via/Piazza

D I C H I A R A

- di essere di stato civile
- di avere contratto precedente matrimonio nel Comune di
In data cessato per vedovanza nel Comune di
In data ovvero cessato per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del Tribunale diin data.....
- che non esistono impedimenti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, ai sensi dell'art. 87 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del Codice Civile.

e

La sottoscritta
nata il a
cittadina residente in
Via/Piazza

D I C H I A R A

- di essere di stato civile
- di avere contratto precedente matrimonio nel Comune di
In data cessato per vedovanza nel Comune di
In data ovvero cessato per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del Tribunale diin data.....
- che non esistono impedimenti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, ai sensi dell'art. 87 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del Codice Civile.

Roccavignale Lì,

IL NUBENDO

LA NUBENDA

.....

.....

Articoli del Codice Civile citati nella presente dichiarazione

Art. 85 - Interdizione per infermità di mente

1. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
2. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione

1. Non possono contrarre matrimonio fra loro
 - 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
 - 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
 - 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
 - 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili ;
 - 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
 - 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
 - 7) i figli adottivi della stessa persona;
 - 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
 - 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
2. I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione;
3. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale;
4. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati nei numeri 3 e 5, anche se si tratta di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Art. 88 - Delitto.

1. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra;
2. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.